



ACCADEMIA della MODA

REGOLAMENTO GENERALE

D'ACCADEMIA

INDICE

PARTE PRIMA

Art. 1 – Finalità

TITOLO I - CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 2 – Titoli e corsi di studio

Art. 3 – Strutture didattiche

Art. 4 – Ordinamento didattico generale dei corsi di studio

Art. 5 – Regolamenti didattici dei corsi di studio

Art. 6 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

Art. 7 – Crediti Formativi Accademici

Art. 8 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative, ammissione a singole attività formative

Art. 9 – Manifesto degli studi

Art. 10 – Orientamento e tutorato

Art. 11 – Organizzazione e valutazione delle attività didattiche dei corsi di studio

TITOLO II - TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE GENERALE DEI CORSI DI STUDIO

Art. 12 – Diploma Triennale di primo livello

TITOLO III - CARRIERE STUDENTESCHE

Art. 13 – Iscrizione ai Corsi

Art. 14 – Trasferimenti, passaggi di corso e di Accademia

Art. 15 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

Art. 16 – Calendario Didattico

Art. 17 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti

Art. 18 – Esami e verifiche del profitto

Art. 19 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

Art. 20 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Art. 21 – Attività didattiche speciali e integrative

Art. 22 – Promozione e pubblicità dell'attività formativa

TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI

Art. 23 – Immatricolazioni ed iscrizioni

Art. 24 – Certificazioni

Art. 25 – Tutela dei diritti degli studenti

Art. 26 – Doveri didattici dei docenti

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Responsabilità e pubblicità

Art. 28 – Approvazione del regolamento didattico di Accademia

Art. 29 – Modifiche del regolamento didattico di Accademia

PARTE II

Art. 30 – Istituzione corsi

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina, gli ordinamenti e le strutture didattiche dei corsi di studio dell'Accademia della Moda.

**TITOLO I
CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE**

Art. 2 – Titoli e corsi di studio

1. L'Accademia organizza i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio riconosciuto:

a) corso di diploma triennale di I livello.

2. L'Accademia può organizzare altresì, i seguenti corsi che comportano il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione:

a) corsi di perfezionamento breve;

b) corsi di aggiornamento professionale;

c) stage e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale e internazionale;

d) corsi intensivi e di orientamento per studenti.

3. L'Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente.

Art. 3 – Strutture didattiche

1. La struttura didattica dell'Accademia è:

b) la Scuola relativa al Corso di Diploma di Primo Livello in "Design della Moda";

2. Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico, per il funzionamento della struttura didattica potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto dell'Accademia, l'istituzione di organi ristretti, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività.

3. Le modifiche all'ordinamento della struttura didattica sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico.

4. L'Accademia assicura le attività di orientamento nelle forme e nelle modalità di cui al successivo art. 10.

5. L'Accademia persegue l'accreditamento dei suoi Corsi di studi ed adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche. Le funzioni di valutazione sono svolte da un organo, denominato "Nucleo di Valutazione", disciplinato dallo Statuto dell'Accademia.

Art. 4 – Ordinamento didattico del corso di studio

L'Ordinamento didattico determina l'offerta formativa dell'Accademia.

Nell'ordinamento didattico sono specificati:

a) la denominazione del corso di studio;

b) il dipartimento e la scuola di appartenenza;

c) gli obiettivi formativi specifici del corso di studi;

d) la quantità di crediti assegnati alla formazione di base, alle attività caratterizzanti, alle attività affini e integrative, ad ulteriori attività ed alla prova finale;

e) l'elenco dei settori disciplinari previsti per ogni corso suddivisi per attività di base, caratterizzanti ed affini;

f) eventuali crediti obbligatori in determinati settori disciplinari.

Art. 5 – Regolamenti didattici dei corsi di studio

Il Regolamento didattico disciplina e specifica gli aspetti organizzativi del corso di diploma triennale di I livello, e comunque di ogni iniziativa didattico-formativa dell'Accademia.

Accademia della Moda – Regolamento Generale

1. Il regolamento didattico del corso di studio è adottato con decreto del Direttore dell'istituzione. È proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
 - a) la denominazione del Corso di studi, la classe di appartenenza e la Scuole di afferenza;
 - b) la durata del corso;
 - c) i *curricula* offerti agli studenti e le eventuali regole di presentazione, se necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) l'elenco degli insegnamenti di cui sono costituiti i curricula, con l'indicazione dei settori disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli e dei crediti ad essi associati;
 - e) gli obiettivi formativi specifici;
 - f) le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
 - g) la tipologia delle forme didattiche degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti;
 - h) la tipologia di altre attività formative cui associare crediti, comprese le attività professionali certificate;
 - i) le regole sugli obblighi di frequenza;
 - j) il Collegio dei Docenti propone le modifiche al Regolamento del Corso al Consiglio Accademico, che procede, anno per anno, alla programmazione didattica in conformità al Regolamento vigente del medesimo.

Art. 6 – Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. L'Accademia attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio, con autonome deliberazioni, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al successivo comma 4, viene approvata dal Consiglio Accademico ed entra in vigore con decreto direttoriale a partire dall'inizio del successivo anno accademico.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, in merito alle risorse da destinare al funzionamento dei Corsi.
4. Un corso viene proposto sulla base di un progetto in cui siano specificati:
 - a) La denominazione, gli obiettivi specifici e la durata del corso;
 - b) Il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato;
 - c) Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
 - d) Il regolamento didattico del corso secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
 - e) Il numero massimo di partecipanti previsto;
 - f) Le modalità di accesso dei partecipanti;
 - g) L'ammontare delle quote d'iscrizione previste;
 - h) La sede di svolgimento del corso;
 - i) Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
 - j) Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie;
 - k) Il piano di fattibilità finanziario;
 - l) Le risorse economiche disponibili;
 - m) Il dipartimento o la scuola di riferimento del corso.
5. I Corsi di studio possono essere attivati dall'Accademia anche in collaborazione con istituzioni di pari livello nazionale ed internazionale, enti esterni, pubblici o privati nazionali e internazionali, o con altri Atenei.
6. Il Consiglio Accademico, sentito il parere del Nucleo di Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto, e delibera in merito alla modifica o alla disattivazione dei corsi.
7. In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Accademia garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi.

Art. 7 – Crediti Formativi Accademici

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati "CFA".

Accademia della Moda – Regolamento Generale

2. Per Credito Formativo Accademico s'intende la misura dell'impegno dello studente finalizzato all'apprendimento, comprensivo sia delle attività svolte in accademia che dello studio individuale. Ad ogni Credito Formativo Accademico corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.

3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è fissata nel numero di crediti stabiliti dalle norme vigenti.

Il regolamento del Corso di studi stabilisce i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Scuola, tenendo presente il numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel Regolamento del Corso di studi, nel rispetto dei vincoli fissati dalle normative vigenti.

5. Il Consiglio Accademico attribuisce i crediti discrezionali agli ambiti, ai settori artistico-scientifico-disciplinari e alle altre attività formative previsti dalla Scuola, motivando sulla base del diverso grado di rilevanza e di funzionalità degli stessi in relazione agli obiettivi specifici del Corso.

Anche l'assegnazione dei crediti agli insegnamenti e ai moduli previsti dal Regolamento del Corso di studi avviene in relazione al criterio funzionale e quindi sulla base della definizione preliminare degli obiettivi e dei contenuti dell'offerta formativa relativa alle figure professionali che si intende formare.

6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai regolamenti dei Corsi di studi, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

7. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'istituzione può riconoscere agli studenti crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Accademia abbia concorso.

Il regolamento del Corso di studi può prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi per studenti lavoratori o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. Esso può altresì riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'Accademia.

8. Nel caso di trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente Corso di studi di altra Accademia, anche estera, compete al Consiglio Accademico che valuta tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso nonché di quelli previsti dal Corso di provenienza, della stessa o di altra Scuole, in mancanza di specifiche convenzioni.

9. Nel caso di immatricolazioni di studenti già in possesso di titolo di Diploma Accademico, di Laurea o Laurea specialistica, il Consiglio Accademico, valuta i risultati della precedente carriera, le frequenze attestare, gli esami superati e i crediti acquisiti, al fine di definire il credito formativo e la conseguente possibilità di iscrizione con abbreviazione di Corso.

10. In caso di revisione dei 'curricula' o di modificazioni della distribuzione dei crediti tra le diverse attività formative, il nuovo regime non si applica agli studenti già iscritti, salvo che essi ne facciano esplicita domanda.

Art. 8 – Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative, ammissione a singole attività formative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione al Corso di Studi e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle normative vigenti.

2. Il Regolamento del Corso di studi può richiedere allo studente il possesso di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e le eventuali modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione delle attività formative propedeutiche. La mancanza di tali requisiti culturali prende il nome di "debito formativo".

Accademia della Moda – Regolamento Generale

3. Per favorire l'assolvimento dell'eventuale debito formativo, possono essere previste opportune attività formative, anche propedeutiche, che possono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Consiglio Accademico.

4. Gli studenti iscritti presso altre Accademie o Istituzioni di pari livello italiane ed estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, su delibera del Consiglio Accademico. In tali casi è dovuto un contributo di frequenza. Tale delibera non è richiesta nel caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità.

5. I cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, su delibera del Consiglio Accademico.

Art. 9 – Manifesto degli studi

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:

- a) il regolamento e l'articolazione didattica di ciascun corso di studio;
- b) le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
- c) i termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
- d) le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;
- e) l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

2. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica.

Art. 10 – Orientamento e tutorato

1. L'attività di orientamento e tutorato fornisce informazioni sull'utilizzo dei servizi ed assicura assistenza agli studenti nell'elaborazione dei piani individuali degli studi. Essa assicura, altresì, forme di tutorato finalizzate a orientare lo studente nelle scelte di studio e professionali, migliorare l'incidenza formativa dell'esperienza accademica e assistere e orientare lo studente nei periodi di difficoltà e di disagio.

2. Il servizio di orientamento e tutorato viene realizzata da apposito gruppo di lavoro

3. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.

4. Il servizio orientamento e tutorato provvede altresì a predisporre la guida dello studente cartacea e on-line, a preparare materiale informativo sulle attività accademiche ed a curare la comunicazione dell'Accademia verso l'esterno;

5. Le attività di orientamento e tutorato possono essere supportate dal personale non docente.

Art. 11 – Organizzazione e valutazione delle attività didattiche dei corsi di studio

1. L'Accademia si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.

2. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.

3. I docenti responsabili della struttura didattica, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.

TITOLO II
TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE GENERALE
DEI CORSI DI STUDIO

Art. 12 – Diploma Triennale di primo livello

Il Diploma Triennale di primo livello viene conseguito al termine del corso di diploma triennale di primo livello.

1. Ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
2. Per l'iscrizione al corso di primo livello è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dall'Accademia nel rispetto degli accordi internazionali.
3. Il Regolamento didattico definisce gli specifici requisiti di ammissione e le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
4. Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non sia positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme previste dal regolamento didattico del corso di studio.
5. La durata normale del corso di primo livello è di tre anni; per conseguire il diploma triennale di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 CFA secondo le modalità previste dall'ordinamento didattico.
6. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale, di cui all'art. 25. Il regolamento didattico disciplina il contenuto e le modalità di svolgimento della prova finale, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione.

TITOLO III
CARRIERE STUDENTESCHE

Art. 13 – Iscrizione ai Corsi

1. Ogni informazione sulle modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di studi è indicata nel manifesto degli studi, pubblicato di norma entro il 31 maggio.
2. Qualora per l'immatricolazione sia richiesto un esame di ammissione, la selezione avviene mediante una prova da svolgersi, salvo diversa determinazione ministeriale, entro il 15 ottobre precedente l'inizio dei Corsi; gli studenti sono ammessi in ordine di graduatoria.

Art. 14 – Trasferimenti, passaggi di corso e di Accademia

1. Le domande di trasferimento presso l'Accademia di studenti provenienti da altra Istituzione di pari livello, e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio Accademico che ha facoltà di nominare una apposita commissione che:
 - a. valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti,
 - b. indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto,
 - c. stabilisce l'eventuale debito formativo da assolvere,
 - d. formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio.
2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del Corso di studio può essere abbreviata dal Consiglio Accademico, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio. Il riconoscimento da parte dell'Accademia di crediti acquisiti presso altre Istituzioni di pari livello può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Consiglio Accademico;
3. I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono subordinare, in casi specifici, il trasferimento al superamento di una prova di ammissione.

Art. 15 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate.
2. L'Istituzione favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Accademie estere deve presentare domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del responsabile dei rapporti internazionali, sulla base di criteri generali precedentemente definiti.
4. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato dal Consiglio Accademico secondo le modalità stabilite all'art. 8 del presente regolamento, sulla base di adeguata documentazione attestante i contenuti dei corsi seguiti, le modalità di svolgimento degli stessi, la valutazione finale e tutti gli altri elementi che lo studente ritenga opportuno produrre. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il Consiglio Accademico abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Accademia partner.
 - a. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
 - b. Il Consiglio Accademico attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
 - c. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
 - d. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 16 – Calendario Didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato dal Consiglio Accademico nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) le attività didattiche relative a ciascun anno accademico non possono cominciare, ad eccezione delle attività di orientamento, prima del 15 settembre immediatamente precedente l'inizio dell'anno accademico medesimo e non possono concludersi, ad eccezione degli esami di laurea, dopo il 15 ottobre dell'anno solare successivo;
 - b) l'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami inferiori all'anno;
 - c) le sessioni di esame devono prevedere almeno un appello per ogni prova. Le date di apertura degli appelli devono essere fissate in modo da evitare il più possibile sovrapposizioni;
 - d) deve essere in ogni caso previsto un appello non collegato ai cicli didattici, di norma fissato non prima del 15 settembre e concluso non oltre il 15 ottobre successivo;
 - e) il calendario degli esami deve essere reso noto almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali posticipazioni dovranno essere comunicate, a tempo debito, salvo casi straordinari di necessità, con provvedimento del Direttore;
 - f) l'istituzione cura la tempestiva pubblicizzazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica ed, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari di ricevimento dei docenti.
2. Gli appelli devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Direttore dell'Accademia.
3. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del Corso di studi, sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami e le verifiche per i quali possiede i necessari requisiti di frequenza.

Art. 17 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Oltre ai moduli didattici che terminano con il superamento delle relative prove di verifica del profitto, il regolamento didattico del corso di studi può prevedere l'attivazione di pre-corsi, corsi di sostegno, corsi estivi di recupero, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
2. Per ogni insegnamento dovranno essere indicati nel regolamento didattico:

Accademia della Moda – Regolamento Generale

- a. il settore scientifico-disciplinare (o più settori) di riferimento definito anche allo scopo di assicurarne la corretta assegnazione ai docenti;
- b. l'assegnazione di un adeguato numero di crediti;
- c. il tipo di verifica del profitto che consente l'acquisizione dei relativi crediti;
- d. propedeuticità.

3. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso le prove di verifica finale dovranno accertare il profitto degli studenti e attribuire singolarmente i crediti nell'ambito di ogni modulo.

4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti, secondo precise indicazioni e norme contemplate dal regolamento didattico. Le relative prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche.

5. Qualora ricorrano condizioni di sovraffollamento che, in relazione alla tipologia del corso o alla indisponibilità di strutture idonee, lo rendano opportuno, il Consiglio Accademico può deliberarne lo sdoppiamento, fissando le modalità di suddivisione degli studenti e verificando annualmente la permanenza dei presupposti.

Art. 18 – Esami e verifiche del profitto

1. L'esame accerta il raggiungimento degli obiettivi dell'attività formativa.

2. A seconda della tipologia e della durata delle attività formative impartite, il Regolamento del Corso di studi stabilisce il tipo di prove di verifica che permettono il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) stabilite dal docente del corso. Possono essere individuate prove di verifica in itinere per favorire l'apprendimento e un'efficace partecipazione degli studenti al processo formativo.

3. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode che non dovrà essere valutata nel calcolo della media. Il candidato che non consegue il voto minimo viene considerato "riprovato". La "riprovazione" viene verbalizzata senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai fini della valutazione della carriera.

4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.

5. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il titolare del Corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente del medesimo o di affine ambito disciplinare o un cultore della materia.

7. Nel caso in cui le commissioni siano composte da più di due membri, possono operare anche distribuendosi in sottocommissioni di almeno 2 membri ciascuna, sotto la responsabilità e il coordinamento del Presidente.

8. Nel caso di Corsi integrati, la Commissione comprende di norma tutti i docenti dei vari moduli. La verifica finale è unica.

9. Il verbale di esame è firmato dal presidente e dai membri della commissione o della sottocommissione giudicatrice. I presidenti delle commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna sessione d'esame. Il voto di esame sarà riportato sul verbale.

10. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione viene riportata esclusivamente sul verbale la notazione: "ritirato".

Art. 19 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico disciplina le modalità della prova, che deve comprendere la realizzazione di un elaborato e un'esposizione dinanzi ad una commissione, e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti formativi previsto dal relativo Regolamento di Corso.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore e sono composte da almeno tre membri docenti.
5. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
6. La Commissione giudicatrice per la prova finale esprime la sua votazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Ove il candidato consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all'unanimità.
7. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari.

Art. 20 – Studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. La frequenza è obbligatoria se esplicitamente prescritta dal Regolamento didattico che deve prevederne modalità di rilevazione, definendo anche le percentuali di presenze necessarie ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.
2. La richiesta per il riconoscimento dello stato di studente non frequentante deve essere adeguatamente certificata ed è approvata dal Consiglio Accademico. Il piano di studi approvato deve contenere indicazione sugli specifici obblighi di frequenza assegnati per le diverse attività formative.
3. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
4. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato tutte le attività formative previste dal regolamento del suo Corso di studio, non abbia superato tutti gli esami e le altre prove di verifica previste per l'intero corso e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo entro la durata nominale del Corso medesimo.
5. Lo studente a tempo pieno fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata nominale del Corso di studio, se non altrimenti stabilito.
6. In caso di mancato rispetto dei termini, le attività formative svolte ed i crediti acquisiti possono essere considerate non più attuali e non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio Accademico, su proposta di apposita commissione nominata dal direttore, provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo ed indica a quale anno di corso lo studente può essere re-iscritto.
7. L'istituzione può attuare in autonomia ogni opportuno intervento per ridurre il numero degli studenti fuori corso e quello degli studenti che per i singoli anni non acquisiscono i crediti previsti.
8. Si considera studente ripetente:
 - a. lo studente che entro la durata normale del Corso non avendo, per un determinato anno, ottenuto il riconoscimento della frequenza per le attività formative considerate indispensabili dall'Ordinamento didattico ai fini del passaggio all'anno successivo, non abbia potuto partecipare alle prove di verifica e/o agli esami;
 - b. lo studente che, pur avendo acquisito le frequenze previste per un determinato anno, non abbia acquisito il numero di crediti minimo che l'Ordinamento didattico prevede per passare all'anno successivo.

Accademia della Moda – Regolamento Generale

9. Lo studente ripetente non può iscriversi all'anno di corso successivo ed è tenuto ad iscriversi di nuovo allo stesso anno versando le tasse ed i contributi di iscrizione previsti. Lo studente può essere dichiarato ripetente, per lo stesso anno di corso, non più di tre volte. Allo studente che non consegua neanche da ripetente i crediti necessari per la prosecuzione della carriera si applicano le stesse disposizioni previste dal comma seguente per lo studente che interrompe gli studi.

10. Lo studente ripetente o fuori corso che abbia acquisito e per cui siano certificate le frequenze necessarie non è tenuto di norma a frequentare di nuovo le attività formative previste dal Regolamento del Corso di studi per poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti al completamento del suo corso di studi.

11. Qualora lo studente abbia già conseguito i crediti necessari al conseguimento del titolo ma non abbia ancora sostenuto la prova finale, è tenuto al solo pagamento delle tasse di iscrizione integrate da un contributo proporzionato all'attività relativa allo svolgimento della suddetta prova, nella misura economica determinata dagli organi di gestione.

12. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reinscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.

13. Lo studente può chiedere, durante la durata legale del corso di studi, di interrompere la propria carriera per un intero anno accademico a seguito di una motivata domanda.

Art. 21 – Attività didattiche speciali e integrative

1. Il Consiglio Accademico può deliberare annualmente l'attivazione dei Corsi intensivi.

2. La struttura didattica, anche con il supporto dell'Ufficio Orientamento e Formazione e/o in collaborazione con Enti esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee, può attivare i seguenti servizi didattici integrativi:

- a. Corsi di orientamento alla scelta del Corso di studi, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
- b. Corsi di orientamento all'inserimento nella professione.

3. L'Accademia può istituire Corsi IFTS, disciplinati da un apposito regolamento.

4. La partecipazione alle attività dei Corsi di cui ai precedenti commi deve essere certificata.

5. L'Istituzione organizza le attività formative dei Corsi disciplinati dal presente articolo, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti e tecnici esterni ad esso. Per queste attività l'Accademia può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati. Il piano finanziario è deliberato dagli organi di gestione, prevedendo la copertura delle spese generali e degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico-amministrativo impegnato nell'attività integrativa.

Art. 22 – Promozione e pubblicità dell'attività formativa

1. L'Accademia, sentite le strutture didattiche interessate, adotta opportune modalità d'informazione dei propri servizi didattici come strumento di orientamento e tutorato degli studenti, di coinvolgimento degli utenti e di trasparenza degli atti e dei procedimenti.

2. Le informazioni vengono fornite mediante:

- a) comunicazioni scritte a cura degli uffici dell'Accademia;
- b) comunicazioni a mezzo di pubblicazioni curate dal servizio tutorato e orientamento;
- c) comunicazioni mediante mezzi d'informazione di massa a cura della Direzione e della Presidenza dell'Accademia;
- d) comunicazioni per via telematica a cura del servizio tutorato e orientamento.

TITOLO IV
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI

Art. 23 – Immatricolazioni ed iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi e nelle Guide, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Accademia per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Le domande di immatricolazione sono indirizzate al direttore dell'Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
3. La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.
4. Chi è già in possesso di Diploma Accademico o di Laurea, o di altro titolo acquisito secondo l'ordinamento previgente, e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello, può chiedere l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande saranno valutate dal Consiglio Accademico, che delibererà in proposito.

Art. 24 – Certificazioni

1. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità definite dal Consiglio Accademico e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
3. Gli Uffici di Segreteria studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
4. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Direttore. I provvedimenti Direttoriali sono definitivi.

Art. 25 – Tutela dei diritti degli studenti

1. L'Accademia ha tutta la disponibilità a regolare la posizione del suddetto Istituto in merito alle norme riguardanti il Diritto allo Studio Universitario, e nello specifico al rispetto della legge n. 390 del 02/12/91, concernente tutti gli aspetti in materia, una volta ottenuta autorizzazione ministeriale al rilascio di titoli accademici, per la quale è stata già presentata la relativa richiesta.
2. Inoltre, l'Accademia attualmente già applica, con fondi propri, agevolazioni a studenti particolarmente meritevoli e bisognosi, attraverso borse di studio per vacanze studio all'estero per studenti in corso, borse di studio per neodiplomati su bando di concorso e alloggi per fuori sede in formula gratuita.
3. L'Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Art. 26 – Doveri didattici dei docenti

1. Ogni Docente è tenuto a svolgere la sua attività didattica secondo modalità che, opportunamente coordinate in sede di programmazione e comunque nel rispetto della libertà di insegnamento, assicurino l'assolvimento degli obblighi di servizio previsti dalla legge. L'attività didattica può essere articolata, nel corso dell'intero anno accademico, anche in diversi moduli di insegnamento di differenti tipologie e durata. Il regolamento didattico specificherà tale articolazione nei termini adeguati alle relative proposte didattiche.

Accademia della Moda – Regolamento Generale

2. I docenti sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nei cicli didattici dell'anno accademico nei quali sono previste le attività formative ad essi affidate, secondo un calendario definito dal Consiglio Accademico e reso pubblico mediante affissione all'albo.
3. I docenti devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso.
4. Ciascun Docente titolare di insegnamento é tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati. Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l'esercitazione deve chiedere preventiva autorizzazione al Direttore, per consentire l'adozione dei necessari provvedimenti organizzativi, precisando il motivo dell'assenza e le modalità di recupero delle attività didattiche.
5. Ogni Docente titolare d'insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.
6. Il Consiglio Accademico attribuisce i compiti didattici ai docenti in base alla programmazione didattica annuale dei Corsi di studio e tenendo conto dei settori disciplinari e delle competenze. L'impegno orario previsto per lo svolgimento di lezioni, seminari ed esercitazioni deve essere adeguato alla natura delle attività formative affidate ed al monte ore annuo del docente.
7. Nell'ambito della programmazione didattica, per soddisfare particolari esigenze di carico didattico, il Consiglio Accademico può attribuire allo stesso docente, con il suo consenso, affidamenti o incarichi, secondo modalità definite, con retribuzioni proporzionate all'impegno richiesto (corso, modulo, etc.) a carico delle risorse dell'Istituzione e di eventuali Enti finanziatori, qualora l'impegno didattico relativo comporti il superamento dei limiti dell'impegno orario complessivo previsto dalle rispettive norme.
8. Può essere affidata ai cultori della materia, ai dottorandi di ricerca e agli assegnisti di ricerca, su richiesta del docente nell'ambito del proprio corso, una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che, in ogni caso, non deve compromettere l'attività di formazione e di ricerca. Tale collaborazione didattica dei cultori della materia, dei dottorandi e degli assegnisti resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Accademia.
9. Per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro delle attività didattiche svolte, vidimato dal Direttore. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.
10. Il registro viene consegnato alla Direzione entro 15 gg. successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibirlo, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.
11. Rientra tra gli obblighi dei docenti la partecipazione agli organi istituzionali, a commissioni, ad attività di orientamento e ad altre attività legate alla produzione artistica ed alla ricerca. Ciascun docente ha il dovere di seguire un certo numero di tesi, sulla base di un'equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Responsabilità e pubblicità

1. La responsabilità delle attività didattiche è delle persone alle quali esse sono direttamente affidate. Spetta alle strutture e agli organi individuali vigilare sullo svolgimento delle attività formative.
2. Tutti i procedimenti e le decisioni assunte riguardanti l'organizzazione didattica sono diffuse nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, dallo Statuto e dal regolamento Generale di Istituzione.

Art. 28 – Approvazione del regolamento didattico di Accademia

1. Il presente Regolamento, è deliberato dal Consiglio Accademico. Il Regolamento è adottato con decreto del Direttore.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

Accademia della Moda – Regolamento Generale

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Art. 29 – Modifiche del regolamento didattico di Accademia

Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio Accademico, ed emanate con decreto del Direttore secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.

PARTE II ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI PRIMO LIVELLO

Art. 30 – Istituzione corsi

L'Accademia della Moda istituisce il seguente Corso di Studi.

Il relativo regolamento didattico del corso è allegato al presente regolamento.

Dipartimento	Scuola	Corso di I Livello
Progettazione e Arti Applicate	Progettazione Artistica per l'Impresa	Design della Moda

Adottato con Decreto del Direttore il 05/05/12

IL DIRETTORE